MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 gennaio 2014

Attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a. (14A00755)

(GU n.35 del 12-2-2014)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto in particolare l'art. 42 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011, che prevede al comma 6 l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico per la definizione di una disciplina organica dei controlli in materia di incentivi di competenza del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel sequito: GSE) avente ad oggetto:

- a) le modalita' con le quali i gestori di rete forniscono supporto operativo al GSE per la verifica degli impianti di produzione di energia elettrica e per la certificazione delle misure elettriche necessarie al rilascio degli incentivi;
- b) le procedure per lo svolgimento dei controlli sugli impianti di competenza del GSE;
- c) le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di impianto e potenza nominale;
- d) le modalita' con cui sono messe a disposizione delle autorita' pubbliche competenti all'erogazione di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili le informazioni relative ai soggetti esclusi ai sensi dell'art. 23, comma 3;
- e) le modalita' con cui il GSE trasmette all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (nel seguito: Autorita') gli esiti delle istruttorie ai fini dell'applicazione delle sanzioni di competenza della medesima Autorita' di cui all'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

Visto il documento inviato dal GSE in data 29 settembre 2011 recante gli elementi per la definizione di una disciplina organica dei controlli;

Considerata la necessita' di integrare l'istruttoria attraverso il confronto con gli altri soggetti pubblici interessati, quali l'Autorita', i gestori del servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e lo stesso GSE per quanto riguarda in particolare l'individuazione dell'attivita' di supporto dei gestori di rete e delle violazioni rilevanti, il coordinamento con gli atti dell'Autorita' e la procedimentalizzazione dell'attivita' di controllo;

Ritenuto opportuno emanare specifici provvedimenti per ciascuna macro-tipologia di impianti e dedicare il presente decreto alla definizione di un sistema organico di controllo in materia di incentivi per la produzione di energia elettrica;

Ritenuto opportuno acquisire ulteriori elementi istruttori per la definizione di un'analoga disciplina in materia di incentivi per la produzione di energia termica, atteso che la breve esperienza finora maturata non consente di individuare compiutamente le specifiche modalita' di controllo nonche' le violazioni rilevanti;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1. Il presente decreto, in conformita' ai principi di efficienza, efficacia, proporzionalita' e ragionevolezza, disciplina le attivita' inerenti i controlli sulla documentazione e sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per i quali e' presentata istanza di accesso o richiesta di incentivo, ovvero che percepiscono incentivi la cui erogazione e' di competenza del GSE.
- 2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati e disposti dal GSE e sono volti alla verifica della sussistenza o della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e dei presupposti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi.
- 3. I controlli documentali senza sopralluogo sono svolti dal GSE nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la verifica da parte del GSE dei dati forniti dai soggetti che presentano istanze di incentivo, ivi compreso il controllo sulle istanze rese in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 2

Esclusioni

- 1. I controlli oggetto del presente decreto non comprendono ne' sostituiscono i controlli che, in base alle discipline di riferimento, sono attribuiti a specifici soggetti pubblici o concessionari di attivita' di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente e pienamente responsabili; in particolare, non costituisce oggetto dei presenti controlli il rilevamento dei livelli di emissioni di qualsiasi natura prodotte dall'impianto o accertamenti di eventuali manomissioni del sistema di monitoraggio delle emissioni.
- 2. Ai fini della verifica del diritto all'incentivo e della relativa determinazione, il GSE valuta, nell'esercizio delle funzioni

di controllo, l'eventuale necessita' di effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione chimico-fisica dei combustibili utilizzati negli impianti alimentati da biogas, bioliquidi e biomasse, ivi inclusi i rifiuti.

Art. 3

Definizioni

- 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
- a) «Autorita'»: Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481;
- b) «Controllo su impianto»: attivita' di accertamento riscontro, anche mediante sopralluogo, volta alla verifica della sussistenza ovvero della permanenza dei presupposti per l'erogazione degli incentivi, con particolare riguardo alla fonte utilizzata, all'entrata in esercizio, alla conformita' ed al funzionamento di componenti, apparecchiature, opere connesse e altre infrastrutture degli impianti e alla veridicita' delle informazioni contenute in atti, documenti, attestazioni, comunicazioni e dichiarazioni forniti dal titolare dell'impianto;
- c) «Gestore di rete»: soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione di energia elettrica;
 - d) «GSE»: e' il Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a.;
- e) «Incentivo»: strumento, regime, meccanismo di sostegno o beneficio, di competenza del GSE, volto a sostenere e promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ivi inclusi lo scambio sul posto e il ritiro dedicato;
- f) «Prescrizioni»: misure di regolarizzazione stabilite dal GSE all'esito del controllo, cui il titolare dell'impianto si conforma;
- g) «Soggetto preposto al controllo»: soggetto incaricato dal GSE ovvero dagli enti da questo controllati, a svolgere l'attivita' di controllo sugli impianti e a trasmettere le relative risultanze al GSE per l'adozione del provvedimento finale;
- h) «Sopralluogo»: attivita' di controllo, con indagine anche di tipo documentale, svolta presso l'impianto di produzione e sulle relative infrastrutture;
- i) « Titolare dell'impianto»: persona fisica o giuridica beneficiaria degli incentivi;
- j) «Violazioni rilevanti: violazioni sulla scorta delle quali e' disposto il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonche' il recupero delle somme gia' erogate»;

Art. 4

Soggetti preposti ai controlli

- 1. I controlli sono svolti dal GSE, anche avvalendosi del supporto tecnico di soggetti terzi dotati di idonee competenze specialistiche, ovvero affidati alle societa' da esso controllate. In tale ambito, i gestori di rete forniscono il supporto operativo di cui all'art. 5.
- 2. I soggetti preposti dal GSE al controllo sono dotati di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza e agiscono nell'interesse pubblico, con indipendenza e autonomia di giudizio. Nell'esercizio delle attivita' di controllo, essi rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e sono tenuti alla riservatezza su ogni informazione acquisita.

3. Ciascun soggetto preposto al controllo non deve avere legami professionali, economici, di parentela o di affinita' con il titolare dell'impianto. Ove il soggetto preposto versi in una delle situazioni precedentemente indicate e' tenuto a dichiararlo all'atto dell'affidamento dell'incarico e ad astenersi dall'incarico stesso.

Art. 5

Supporto dei gestori di rete

- 1. I gestori di rete forniscono supporto operativo al GSE attraverso lo svolgimento delle seguenti attivita':
- a) con riferimento agli impianti incentivati con potenza nominale maggiore di 20 kW, assumono la responsabilita' del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, ivi incluso il servizio di raccolta, validazione e registrazione, nonche', qualora necessario, di trasmissione delle misure al GSE;
- b) ai fini dello svolgimento dell'attivita' di cui alla lettera a), verificano la tele-leggibilita' dei contatori installati presso gli impianti incentivati con potenza nominale maggiore di 20 kW;
- c) in esito alle verifiche di cui alla lettera b), individuano i casi in cui e' necessario provvedere alla sostituzione dei contatori tradizionali con contatori tele-leggibili.
- 2. Restano ferme le attivita' di competenza dei gestori di rete, propedeutiche alla connessione dell'impianto alla rete, con specifico riferimento a quanto previsto dal punto 10.10-bis dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' ARG/elt 99/08 e modificazioni nonche', nella fase di esercizio dell'impianto, la verifica, anche mediante sopralluogo, del rispetto dei requisiti di funzionamento degli impianti in conformita' a quanto previsto dal regolamento di esercizio, ivi inclusa la verifica delle protezioni di interfaccia con la rete. Il GSE puo' richiedere ai gestori di rete, a seguito di sopralluoghi o di controlli documentali, controlli sulla protezione di interfaccia. Le difformita' eventualmente riscontrate dai gestori di rete in occasione dei sopralluoghi o dei controlli documentali su impianti incentivati sono tempestivamente comunicate al GSE.
- 3. L'Autorita' definisce le modalita' operative con le quali i gestori di rete forniscono il supporto di cui al comma 1, nonche' la copertura degli eventuali oneri economici non coperti dalle ordinarie tariffe di remunerazione del servizio. Per gli impianti con potenza maggiore di 10 MVA e per gli impianti, di qualsiasi taglia, connessi alla rete di trasmissione nazionale, l'Autorita' stabilisce, inoltre, le modalita' con le quali e' data al produttore piena disponibilita' dei dati necessari al controllo degli sbilanciamenti in tempo reale.

Art. 6

Programmazione dell'attivita' di controllo

- 1. L'attivita' di controllo e' svolta sulla base di una programmazione annuale e triennale a cura del GSE.
- 2. La programmazione dei controlli documentali senza sopralluogo e' effettuata su base annuale e triennale. Il GSE assicura lo svolgimento annuale di controlli su non meno del 50% delle nuove istanze di incentivo e lo svolgimento triennale di controlli su non meno del 15% delle istanze relative a impianti gia' incentivati e non

oggetto di precedenti controlli.

- 3. La programmazione dei controlli con sopralluogo e' effettuata su base triennale. Il GSE garantisce lo svolgimento di controlli triennali su non meno del 10% della potenza di tutti gli impianti incentivati di cui almeno la meta' senza preavviso, tenendo conto dei fattori di rischio, quali la rilevanza economica degli incentivi, la data di entrata in esercizio e la potenza degli impianti in relazione all'incentivo riconosciuto.
- 4. Il controllo e' sempre svolto nei casi in cui il GSE sia reso edotto, ai sensi dell'art. 42, comma 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, di irregolarita' rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, rilevate dagli altri soggetti pubblici.
- 5. Il GSE puo' sottoscrivere protocolli di intesa con i soggetti pubblici per eventuali controlli incrociati, ferme restando le rispettive competenze. I protocolli possono essere stipulati con le Agenzie regionali per la protezione ambientale, in particolare, per lo svolgimento di sopralluoghi congiunti negli impianti alimentati a biogas, bioliquidi e biomasse, ivi inclusi i rifiuti.
- 6. Le tipologie di violazione individuate e i conseguenti provvedimenti sono pubblicati semestralmente dal GSE sul sito web.
- 7. Il GSE comunica semestralmente alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico, la programmazione dell'attivita' di controllo, gli esiti di tale attivita' e, sulla base dell'esperienza maturata, formula eventuali proposte per sviluppare tipologie e modalita' di controllo sugli impianti improntate alla massima efficienza.

Art. 7

Norme generali sui controlli mediante sopralluogo

- 1. L'attivita' di controllo mediante sopralluogo si svolge nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equita' nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il titolare dell'impianto o suo delegato.
- 2. Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo e' comunicato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).
- 3. La comunicazione di cui al comma 2, che deve pervenire al titolare dell'impianto nei sette giorni antecedenti alla data in cui deve svolgersi il controllo, indica il luogo, la data, l'ora, il nominativo dell'incaricato del controllo e reca l'invito al titolare dell'impianto a presenziare e collaborare alle relative attivita', anche tramite suo delegato. La comunicazione indica, altresi', la documentazione da rendere disponibile per l'espletamento delle attivita' di controllo.
- 4. Il produttore adotta tutte le precauzioni affinche' l'attivita' di sopralluogo si svolga nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- 5. A garanzia della partecipazione degli interessati al procedimento, nel caso di controlli senza preavviso, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241 del 1990 sono comunicate senza indugio dopo lo svolgimento delle operazioni di controllo.